



# ROMA CAPITALE

Assessorato ai Trasporti, Mobilità e  
Rapporti con l'Assemblea Capitolina

L'Assessore

ROMA CAPITALE 7 DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
25 MAR. 2015
Prot. N. QG/.....9880.....

Al Consigliere Enrico Stefàno  
c/o Gruppo capitolino M5S  
Protocollo web Assemblea Capitolina

e, p.c. All'On. Sindaco

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Al Segretariato – Direzione Generale  
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina  
Servizio Assemblea Capitolina  
(rif. RC 23906/2014)

Loro Sedi

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 553/2014 a firma del Consigliere Stefàno.

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, relativa al trasporto di turisti su dei riscio, si rappresenta che, dalla documentazione in atti al Dipartimento Mobilità e Trasporti, così come relazionato dal dirigente della U.O. Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, risulta pervenuta più di una richiesta di autorizzazione d'esercizio per velocipedi (o riscio), con diverse proposte per la regolarizzazione del servizio, che devono essere valutate a livello normativo.

A titolo esemplificativo si riporta quanto esposto dal Comandante della U.O. Studi e Applicazione Normativa Sezione Polizia Stradale – Reparto Studi e Coordinamento Normativo nella nota prot. n. 4584 indirizzata all'Avvocatura capitolina:

“Si è riscontrato negli ultimi mesi, soprattutto nelle aree storiche e turistiche della città, il diffondersi della circolazione di velocipedi a tre o più ruote i cui conducenti effettuano trasporto di turisti. Tale tipo di attività, senza scopo di lucro, era stata avviata dall'Amministrazione Capitolina nell'ambito dei progetti di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti finanziato dal Ministero della Giustizia. Personale del Corpo, nel corso dei normali controlli su strada, ha accertato che tale attività di trasporto di persone avviene oggi, a cura di soggetti diversi, previo versamento di un corrispettivo economico. Lo scrivente Comando veniva interpellato nel merito dell'inquadramento giuridico dell'attività in parola dai Gruppi territoriali che hanno effettuato i controlli, nell'ambito di uno dei quali il conducente di un velocipede non era stato trovato in possesso di alcun titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività svolta.

Per completezza di informazione, si fa rilevare che sempre nell'ambito dell'attività di verifica svolta sul territorio, il conducente di un velocipede utilizzato ai fini *de quibus*, esibiva copia di contratto assicurativo stipulato, nella circostanza, tra la Soc. Easy Job (dichiarata dal conducente stesso come proprietaria del veicolo oggetto del controllo di specie) e la Compagnia Assicurativa Reale Mutua con scadenza 18/06/2015, presumibilmente riferita all'uso dei velocipedi su strada.

Nel ritenere di poter ricondurre alle disposizioni di cui al “servizio di noleggio con conducente per trasporto persone” (NCC) codificata dall'art. 85 del C.d.S. che, dopo l'aggiunta della lettera b-bis al comma 2, ha ricompreso anche i velocipedi tra i veicoli che possono essere destinati a tale servizio, questo Comando formulava uno specifico quesito al Ministro dell'Interno.

13



Negli stessi termini veniva interessato anche il Dipartimento Mobilità Trasporti al quale in riscontro alla nota dell'Assessore alla Mobilità prot. 34039/14 veniva inviata la nota prot. 219783/14.

Il succitato Dicastero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rispettivamente con note prot. 300/A/7794/14/104/1 del 31.10.2014 del Servizio Polizia Stradale e con nota prot. 557/PAS/U/018992/14600(1)2 del 13.11.2014 dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, ha riscontrato il quesito proposto.

Nello specifico il Servizio di Polizia Stradale, nel condividere la prospettazione dello scrivente Comando, ha espresso il proprio autorevole parere ravvisando come, con l'introduzione della lettera b-bis) nel comma 2 dell'art. 85 C.d.S., il legislatore abbia senz'altro inteso consentire l'utilizzo dei velocipedi anche per finalità diverse da quelle del trasporto e dello svago del soggetto che ne abbia disponibilità; lo stesso Servizio di Polizia Stradale evidenziava tuttavia come la modifica apportata al C.d.S. non avesse determinato assoggettamento dell'attività di noleggio con conducente, svolta con un velocipede, al regime autorizzatorio previsto per gli altri veicoli, poiché né il TULPS né la legge 21/92 stabiliscono che sia necessaria l'autorizzazione per svolgere questa attività con veicoli diversi dagli autoveicoli e motoveicoli.

Per un chiarimento degli aspetti relativi alla questione autorizzatoria nonché sanzionatoria riferito alle leggi di settore veniva interessato l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno il quale non forniva alcuna indicazione rilevando la propria incompetenza a pronunciarsi sulla materia.

Alla luce di un mancato autorevole pronunciamento nel merito della questione, rinviata di fatto dal citato dicastero alle competenze comunali e preso atto del "vuoto normativo" venutosi a creare in relazione alle disposizioni contenute nella L. 21/92, ove alle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 riguardo all'ambito di applicazione della norma si fa riferimento unicamente a servizi di taxi e di NCC svolti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, lo scrivente Comando, ritenendo necessario un approfondimento della questione a livello centrale nell'ambito dell'Amministrazione Capitolina, ha interessato il Vice Capo di Gabinetto con la nota prot. n. 240568/14.

Nelle more di un riscontro, data la rilevanza assunta nel frattempo dal fenomeno sotto il profilo della sicurezza stradale e non solo, lo scrivente Comando, ha ritenuto di avviare comunque una specifica e mirata azione di controllo muovendo da specifiche considerazioni.

È stato valutato nella circostanza che un'attività che viene svolta su strada pubblica caratterizzata da un servizio di trasporto di persone a bordo di veicoli, il quale, sotto altre forme, è sottoposto ad un regime di autorizzazione e disciplinato rigidamente da specifiche norme di settore che richiamano comunque le sanzioni previste dal C.d.S., deve essere svolto previo rilascio di specifica autorizzazione, a maggior ragione se si considera che, le recenti integrazioni apportate all'art. 85 C.d.S. consentono l'esercizio di tale tipo di attività, nella forma del noleggio con conducente, anche con velocipedi.

Ed invero il richiamo delle norme di settore alle sanzioni del C.d.S. dimostra come l'interesse salvaguardato da queste coincida con l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale in ogni ambito inerente la mobilità su strada pubblica così come riportato all'art. 1 dello stesso codice.

In questa ottica si è ritenuto quindi di fornire alle UU.OO. di Gruppo territoriali specifiche indicazioni operative con la circolare 206/14.

In via principale si è richiesto di fronteggiare il fenomeno agendo con una puntuale azione di controllo sul rispetto delle norme che regolano la circolazione e la sosta di tutti i velocipedi, con particolare attenzione a quelli con tre o più ruote eventualmente muniti anche di motore ausiliario elettrico; nel merito dell'aspetto sanzionatorio riferito all'attività di trasporto delle persone effettuato con velocipedi, sono state fornite indicazioni di procedere inquadrando la questione nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 85 del C.d.S. comminando, in caso di mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, solamente la sanzione pecuniaria.

Al riguardo va precisato che la richiamata norma prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione che non può essere però applicata ad un velocipede poiché per tale tipologia di veicolo non è previsto dal C.d.S. il rilascio di questo documento.



Sull'argomento interveniva successivamente lo Studio Legale "PAVIA & ANSALDO" il quale, per conto di una serie di associazioni di autonoleggiatori, taxi e vetturini Romani, e nell'ottica di fronteggiare il fenomeno con maggior effetto deterrente, faceva pervenire allo scrivente Comando una nota con la quale si richiedeva di valutare la possibilità di ricondurre la questione alle disposizioni di cui all'art. 86 del C.d.S., applicando le relative sanzioni che, oltre ad essere sotto l'aspetto pecuniario più elevate rispetto a quelle previste dall'art. 85 del C.d.S., prescrivono anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

A tale riguardo, soprattutto per ciò che concerne la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 86 del C.d.S. e non essendo muniti di targa, l'applicazione della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca, creerebbe non poche difficoltà dal punto di vista operativo, posto che, secondo le recentissime disposizioni del Ministero dell'Interno, i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 del C.d.S. debbono sempre essere affidati ai proprietari, ai conducenti ovvero a persone da esse delegate e solo in rarissimi casi convogliati presso le depositerie autorizzate.

È peraltro facilmente immaginabile che, pur procedendo al sequestro del mezzo affidandolo in custodia al proprietario, trasgressore o a qualunque altro soggetto legittimato secondo le disposizioni ministeriali a detenerne la custodia, in mancanza di un riferimento relativo al numero di telaio o della targa, sarebbe difficile ravvisare i casi in cui, in violazione degli obblighi di custodia, il veicolo stesso fosse rimesso in circolazione in maniera fraudolenta.

Appare di tutta evidenza, quindi, che la questione presenta molti aspetti irrisolti, sia dal punto di vista dell'inquadramento giuridico che sotto il profilo sanzionatorio che, così come prospettato, si espone comunque a possibili azioni di contenzioso.

Per tutto quanto sopra si richiede un autorevole parere di codesta Avvocatura nel merito degli aspetti che di seguito si riassumono:

1. Si chiede di conoscere se sia condivisa la prospettazione dello scrivente Comando che mira a ritenere l'attività de quo necessariamente assoggettabile a specifica autorizzazione nell'ambito della normativa di settore ovvero in un ambito regolamentare.
2. Se muovendo da tale considerazione si ritenga di poter inquadrare l'attività di trasporto di persone effettuato con velocipede nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 85 del C.d.S. o nell'ambito di quelle di cui all'art. 86 del C.d.S. ovvero se la stessa possa essere ricondotta ad entrambe le fattispecie.
3. Ove si ritenesse di condividere una o più possibilità prospettate al punto precedente, si chiede di conoscere una valutazione riguardo l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie, anche alla luce delle peculiarità illustrate per i singoli casi.

Stante il diffondersi del fenomeno a carattere di lucro, attuato da alcune società nell'area centrale e turistica della città, come si evince dall'attività di controllo svolta dal personale del Corpo, si richiede un autorevole pronunciamento al riguardo di codesta Avvocatura."

In merito a ciò gli Uffici stanno effettuando i necessari approfondimenti.

Rispondendo infine all'ultimo quesito posto dal Consigliere Stefano, i motivi, per i quali ai taxi ed agli NCC sia precluso l'accesso all'area Colosseo/Fori Imperiali a differenza dei bus Atac, trattandosi entrambi di servizio pubblico, sono da ricercarsi nel più ampio contesto del processo di cantierizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e della progressiva pedonalizzazione dell'intero asse di Via Fori Imperiali, di cui alla Memoria della Giunta Capitolina prot. n. RC/11569 dell'11 giugno 2014 e successiva integrazione del 25 giugno 2014.



Il progetto di riqualificazione del centro storico di Roma, per quanto attiene l'area dei Fori Imperiali, prevede la messa in opera di tutte le azioni propedeutiche ad escludere anche il TPL dal transito in Via dei Fori Imperiali.

Allo stato, dopo una sperimentazione delle discipline di traffico su detta Via, si è proceduto ad una progressiva restrizione dei volumi di traffico dal tratto di Via dei Fori Imperiali compreso tra Largo Corrado Ricci e Piazza del Colosseo, in quanto gravato dalla coesistenza dei cantieri per i lavori di restauro del Colosseo e per i lavori della linea Metro C.

Il transito di taxi e NCC attualmente è consentito in via dei Fori Imperiali, nel tratto da piazza Venezia a Largo Corrado Ricci, non è consentito nel successivo tratto – da largo Corrado Ricci a Piazza del Colosseo – riservato al solo transito del trasporto pubblico di linea (mezzi Atac) e velocipedi, così come stabilito dalle succitate memorie della Giunta Capitolina, recepite dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 186/2014 (successivamente prorogata con D.G.C. nn. 262, 313 e 362/ 2014).

Tali misure sono coerenti con una definitiva pedonalizzazione dell'area, da completarsi, in vista dell'attivazione della nuova linea metro C fino alla stazione del Colosseo, mediante un progetto di riqualificazione dell'intero asse, facente parte del più ampio programma della mobilità nel centro storico che si estenderà fino all'area del Circo Massimo e di Piazza Bocca della Verità.

L'Assessore  
Dott. Guido Improta